

Statuto Agenzia unica per le ispezione del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di statuto dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 149/2015, è adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988 e prevede il concerto fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 ribadisce alcuni contenuti del decreto istitutivo, specificando che l'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. Inoltre si evidenzia che all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.

L'articolo 2 riporta indicazione dei fini istituzionali dell'Ispettorato, il quale svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo. Tale disposizione, si ricorda, prevede che l'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

- a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
- e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;



g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

L'articolo 3 individua gli organi dell'Ispettorato – e cioè direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori – stabilendo che gli stessi restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta.

Per quanto riguarda l'incarico di direttore dell'Ispettorato, affidato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, è previsto che lo stesso è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato.

Circa il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, si prevede che:

- un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti;
- uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente;
- con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico;
- alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato;
- i componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

In relazione al collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, si prevede che lo stesso:

- è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti;
- il presidente del collegio è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.



Da ultimo si ribadisce, quanto previsto dal decreto istitutivo circa la determinazione del compenso dei componenti del collegio dei revisori con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 individua le funzioni del direttore dell'Ispettorato. Allo stesso è rimessa la rappresentanza legale dell'Ispettorato, lo dirige e ne è responsabile.

Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4 lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dallo statuto ad altri organi e in particolare:

- a) presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;
- b) stipula la convenzione di cui all'articolo 10 dello statuto;
- c) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- d) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 10 dello statuto, le scelte strategiche dell'Ispettorato;
- e) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
- f) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo;
- g) **definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo.**

Si specifica inoltre che il direttore è responsabile dell'attività e dei risultati conseguiti dall'Ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 10 dello statuto e che trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale.

Da ultimo si prevede che il direttore può nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 individua invece la competenze del consiglio di amministrazione. In particolare il consiglio:

- a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro;
- b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.

Le successive disposizioni disciplinano il funzionamento del consiglio. In particolare si prevede che:



- il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno;
- su specifici argomenti, il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare;
- l'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
- il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell'avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimità;
- sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente;
- le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età;
- le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede;
- delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale.

L'articolo 6 individua le competenze del collegio dei revisori, rinviando in particolare all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, dello statuto.

L'articolo 7 stabilisce le regole di funzionamento del collegio, il quale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri. Anche in tal caso si rende possibile una riunione del collegio attraverso una partecipazione "a distanza". Si prevede inoltre che le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ispettorato.

L'articolo 8 introduce disposizioni in materia di dirigenza. A tal proposito si prevede che i dirigenti dell'ispettorato:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;



b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

L'articolo 9 stabilisce che l'Ispettorato si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 10 disciplina la convenzione da stipularsi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ispettorato. A tal proposito si prevede che la stessa definisca gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni. Più specificatamente è poi previsto che la convenzione definisca altresì:

a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;

b) le strategie per il miglioramento dei servizi;

c) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

d) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Da ultimo la disposizione consente che i contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possano essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

L'articolo 11 individua i poteri ministeriali di vigilanza, evidenziando in particolare l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

L'articolo 12 individua i mezzi finanziari a disposizione dell'Ispettorato. In particolare le entrate sono individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo e da ogni altra eventuale risorsa.

L'articolo 13 introduce invece i principi che devono regolare il bilancio dell'Ispettorato. La disposizione stabilisce che, entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. È altresì previsto che, entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il



Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro dieci giorni dall'approvazione. Da ultimo si rinvia ai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo per la disciplina di dettaglio circa le modalità di redazione del bilancio dell'Ispettorato.

L'articolo 14, da ultimo, stabilisce che ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e al codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 15 prevede, infine, che lo statuto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione di una Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro". Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. L'emanazione dello Statuto non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non siano già stati previsti dal decreto legislativo n. 149 del 2015 istitutivo dell'Ispettorato.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 2434, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore Comunale

8 GEN. 2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 149 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di Statuto in esame viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Il decreto n. 149 del 2015 istituisce una Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" e lo Statuto persegue l'obiettivo di informare l'attività dell'Ente a regole essenziali volte anzitutto a declinare le competenze degli organi, a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e a definire le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che trattasi di una necessaria opera di regolamentazione finalizzata a consentire l'avvio e il funzionamento dell'Ispettorato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa all'organizzazione e alle attività dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps e dell'Inail è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30".

D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 recante "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Legge 11 novembre 1983 n. 638 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini".



D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di Statuto non incide sulla normativa primaria o secondaria vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni dello Statuto non incidono sulle competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. In particolare è possibile ritenere conforme



l'intervento normativo con i più recenti principi che la Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 384/2005. Sul punto si cita fra tutti il principio, contenuto nella predetta sentenza, secondo il quale *"poiché le funzioni di vigilanza ineriscono a materie di competenza statale, da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non risulta necessario il coinvolgimento delle Regioni, né vengono dedotte peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro e di previdenza sociale"*.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.



- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a normative esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione dei decreti concernenti l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2015.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.



SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 149 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 chiede l'emanazione dello Statuto della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

Con esso si vuole regolamentare anzitutto l'attività degli organi dell'Ispettorato, declinando le competenze assegnate al direttore, al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori.

Di rilievo sono le disposizioni dell'art. 10, che definisce i contenuti della convenzione da stipularsi tra l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'art. 13 che disciplina i principi di redazione del bilancio dell'Ispettorato.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento persegue l'obiettivo di informare l'attività dell'Ispettorato a regole essenziali volte anzitutto a declinare, in conformità al decreto legislativo n. 149 del 2015, le competenze degli organi del nuovo Ente, nonché a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e per lo svolgimento degli adempimenti contabili.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono dati dall'assenza di criticità, anche di carattere interpretativo, in ordine alla definizione delle competenze degli organi, alle modalità procedurali da seguire per lo svolgimento degli adempimenti contabili nonché di all'ambito dei poteri di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I principali destinatari del provvedimento sono gli organi dell'Ispettorato ed il personale, anche dirigenziale, da esso dipendente.



Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo Statuto è stato elaborato, conformemente a quanto richiesto dal decreto legislativo n. 149 del 2015, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il concerto ha permesso di "affinare" alcuni contenuti dello Statuto al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze per quali è richiesto.

Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Lo Statuto è espressamente richiesto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.

Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto richiesto dal decreto istitutivo, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non sono rinvenibili svantaggi in relazione alla definizione del provvedimento, peraltro richiesto espressamente dal Legislatore. I vantaggi consistono nella concreta possibilità di funzionamento dell'Ispettorato secondo metodi e procedure formalizzate, assicurando ambiti di competenza certi.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Grazie all'adozione dello Statuto ed alla concreta possibilità di "funzionamento" dell'Ispettorato sarà possibile un più efficace coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 149 del 2015.

In particolare si segnala che l'assenza di coordinamento nella fase di programmazione dell'azione Ispettiva produce effetti negativi soprattutto sulle aziende di medie e piccole dimensioni che sono maggiormente esposte, specie nel settore terziario, ad iniziative estemporanee di vigilanza.

Tale criticità è destinata ad essere superata in ragione della individuazione di un unico soggetto deputato alla programmazione dell'azione di vigilanza.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)



Non sono rinvenibili particolari condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto. L'adozione dello Statuto consentirà, viceversa, il funzionamento dell'Ispettorato attraverso l'introduzione di una disciplina fondamentale di riferimento, sia per gli organi che per il personale da esso dipendente.

Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese se non indirettamente in conseguenza della possibilità di funzionamento dell'Ispettorato e quindi della possibilità di arginare maggiormente fenomeni di concorrenza sleale attraverso la repressione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il testo potrà essere diffuso in rete tramite il sito Internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso potrà essere oggetto di puntuali interventi informativi presso gli stakeholders.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il decreto non prevede strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti espressamente meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese in termini di riduzione dei margini di duplicazione degli interventi. A tal fine la unificazione delle banche dati consentirà la rilevazione puntuale del fenomeno per gli anni pregressi e del progressivo ridimensionamento atteso;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

